

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 28 dicembre 2020

tra

LVMH Italia S.p.A. – Divisione Moda e Pelletteria, rappresentata dalla Dr.ssa Daniela Saccà ed assistita dalla Dr.ssa Roberta Rossetti di Confcommercio Imprese per l'Italia Mi-LO-MB, nonché dall'Avv. Massimo Dramis (di seguito, anche la "Società")

e

le segreterie nazionali della Filcams CGIL, della Fisascat CISL e Uiltucs UIL, in persona, rispettivamente, dei Sig.ri Luca De Zolt, Aurora Blanca e Paolo Proietti (di seguito, anche le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

### Premesso che:

in data 28 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 1, D.L. n. 104/2020 ed ex art. 22, D.L. n. 18/2020 come successivamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 e dall'art. 70, D.L. n. 34/2020, nonché dall'art. 1, D.L. n. 52/2020 per le unità di cui all'Allegato 1 al predetto verbale di accordo (di seguito, il "**Verbale**"), con decorrenza dal 16 novembre 2020 per tutte le Unità, dedotti i periodi eventualmente già fruiti successivamente al 12 luglio 2020 e, quindi, come segue:

- unità Louis Vuitton:
  - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per la seguente unità:  
Milano, Largo Augusto, 8;
  - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per le seguenti unità:  
Arzachena, Casa 2, Villaggio La Fase Porto Cervo; Capri, Via Cammarelle, 19; Napoli, Via dei Mille, 2; Bari, Via Sparano, 127/A; Firenze, Piazza Strozzi, 1; Forte dei Marmi, Via Giovanni Mantauti, 3/B; Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 41; Roma, Via Condotti, 13; Roma, Via del Tritone; Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino; Genova, Via Roma, 30; Portofino, Molo Umberto I, 6-7; Palermo, Via Della Libertà, 7; Torino, Via Roma, 320
  - sino al 13 dicembre 2020 (4 settimane) per le seguenti unità:  
Bologna, Galleria Cavour, 1; Milano, Via Montenapoleone, 2; Milano, Via Santa Radegonda 3, ang. Duomo; Milano, Via Ugo Foscolo, 2; Venezia, Calle Larga de L'Ascension, 1255-1256; Verona, Via Mazzini, 82; Padova, Piazza Garibaldi, 3;
- unità Celine:
  - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per le seguenti unità:  
Milano, Via Bigli, 20; Serravalle Scrivia (AL), Via della Moda;
  - sino al 20 dicembre 2020 (5 settimane) per le seguenti unità:  
Firenze, Via de Pecori, 16R; Milano, Via Montenapoleone, 25; Milano, Via Santa Radegonda, 3; Roma, Via Condotti, 20; Roma, Via del Tritone; Venezia, Calle Vallaresso, 1312-B.
- unità Berluti:
  - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per la seguente unità:  
Milano, Via Sant'Andrea, 16;
- unità Holding:
  - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per la seguente unità:  
Milano, Largo Augusto, 8;

Ciò premesso, le Parti, ad integrazione di quanto previsto nel Verbale, convengono quanto segue:

- 1) la Società, durante il periodo oggetto del presente accordo, si impegna a riconoscere ai collaboratori che saranno collocati in CIGD un'integrazione al trattamento di CIGD che consenta agli stessi di percepire un importo non inferiore all'80% della retribuzione lorda mensile fissa attualmente spettante. La suddetta integrazione lorda, che verrà erogata a titolo di *una tantum* "emergenza COVID-19", sarà corrisposta in due *tranches* con i cedolini dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021. Resta inteso che, stante la natura ed il carattere eccezionale della suddetta *una tantum*, la stessa non avrà incidenza sugli istituti legali e contrattuali differiti, ivi incluso il TFR;



- 2) nel corso del periodo di CIGD oggetto del presente accordo la Società riconoscerà per intero la maturazione dei ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità, delle ferie e dei permessi;
- 3) nelle ipotesi previste al punto 4) del Verbale, la Società applicherà meccanismi di rotazione fra il personale sospeso, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali e di fungibilità professionale, preferibilmente con modalità verticale. In tal caso, inoltre, la Società continuerà a dare attuazione – come fatto fino ad ora – a tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla base di quanto previsto dal protocollo aziendale redatto in ottemperanza al Protocollo siglato il 14 marzo 2020 dal Governo e Cgil, Cisl e Uil, modificato dall'omonimo Protocollo del 24 aprile 2020, fornendo su richiesta delle OO.SS. firmatarie di presente accordo ogni eventuale informativa in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società



Confcommercio MI LO MB



Le OO.SS.

  
Paolo Premi

